

ACCORDO DI RISERVATEZZA (NDA)

relativo alla procedura competitiva per l'affitto e successivo acquisto dei Rami d'Azienda di Vimercati S.p.A. e Progind S.r.l. ai sensi dell'art. 22 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

TRA

Vimercati S.p.A. (C.F. e P.I. 05938980967), con sede in Pero (MI), Via Vincenzo Monti n. 38, 20016, R.E.A. n. MI - 1861504, PEC: vimercatispa@pec.it, capitale sociale Euro 8.829.111,00 interamente versato, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. Brijesh Aggarwal, nato a Hissar Haryana (India) il 27 novembre 1975 (C.F.: GGRBJS75S27Z222D) (di seguito "**Vimercati**");

E

Progind S.r.l. (C.F. e P.I. 07357500011), con sede in Azeglio (TO), Strada Tomboletto n. 1, 10010, PEC: progind@open.legalmail.it, capitale sociale Euro 99.000 interamente versato, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. Brijesh Aggarwal, nato a Hissar Haryana (India) il 27 novembre 1975 (C.F.: GGRBJS75S27Z222D) (di seguito "**Progind**", e congiuntamente a Vimercati, le "**Società**")

E

_____ (denominazione/cognome e nome)

con sede/residenza in _____

C.F./P.IVA _____

PEC _____

in persona del legale rappresentante _____

(di seguito la "**Parte Interessata**")

(le Società e la Parte Interessata di seguito, congiuntamente, le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**")

PREMESSO CHE

(A) le Società hanno presentato in data 30 aprile 2026 alla Camera di Commercio di Milano un'istanza unitaria per la nomina di un esperto indipendente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019 ("**CCII**") e in data 6 maggio 2026 è stato nominato quale esperto il Dott. Alberto Guiotto (l' "**Esperto**");

(B) le Società hanno indetto procedura competitiva ai sensi dell'art. 22 CCII per l'affitto e il successivo acquisto congiunto del ramo d'azienda operativo di Vimercati (il "**Ramo Vimercati**") e del ramo d'azienda operativo di Progind (il "**Ramo Progind**", e congiuntamente al Ramo Vimercati, i "**Rami d'Azienda**" o il "**Perimetro Combinato**") – di seguito l' "**Operazione**";

(C) la Parte Interessata ha manifestato interesse a valutare la propria eventuale partecipazione alla procedura competitiva e, a tal fine, ha richiesto alle Società l'accesso a documentazione e informazioni di natura riservata relative ai Rami d'Azienda;

(D) le Società sono disposte a mettere a disposizione della Parte Interessata, mediante apposita *virtual data room* ("VDR"), la documentazione richiesta, esclusivamente alle condizioni e per le finalità qui appresso indicate;

(E) le Parti intendono pertanto disciplinare con il presente accordo (di seguito l'"**Accordo**" o l'"**NDA**") gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Riservate (come *infra* definite).

(F) le Parti prendono atto che l'accesso alla documentazione contenuta nella VDR è subordinato al pagamento, da parte della Parte Interessata, di un deposito di Euro 80.000,00 (ottantamila/00), restituibile nei termini e alle condizioni previsti dal regolamento della procedura competitiva;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse e definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.2 Ai fini del presente Accordo, per "**Informazioni Riservate**" si intendono tutte le informazioni, i dati, i documenti e gli atti, in qualsiasi forma comunicati (orale, scritta, elettronica, digitale, audiovisiva o altra) e su qualsiasi supporto, relativi all'Operazione e in particolare ai Rami d'Azienda, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: i bilanci, le situazioni patrimoniali, i dati economico-finanziari, i contratti commerciali, i rapporti con clienti e fornitori, i contratti di lavoro e la documentazione relativa ai dipendenti, le autorizzazioni, le licenze, le certificazioni, i brevetti, i marchi, il *know-how*, le informazioni tecniche e produttive, i piani industriali, le strategie aziendali, i contenziosi pendenti, nonché ogni elaborazione, sintesi, copia, estratto o derivato delle predette informazioni predisposto dalla Parte Interessata o dalle Connected Persons (come *infra* definite).

1.3 Per "**Connected Persons**" si intendono gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti legali, fiscali, finanziari e tecnici della Parte Interessata, nonché i potenziali finanziatori, ai quali sia strettamente necessario comunicare le Informazioni Riservate ai fini esclusivi della valutazione di partecipazione all'Operazione (*need to know*).

Articolo 2 – Obblighi di riservatezza e non divulgazione

2.1 La Parte Interessata si obbliga a mantenere strettamente riservate le Informazioni Riservate, a non divulgarle a terzi, in tutto o in parte, e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo.

2.2 La Parte Interessata si obbliga ad adottare tutte le misure di sicurezza, fisica, organizzativa e informatica, idonee a garantire la riservatezza delle Informazioni Riservate, applicando uno *standard* di diligenza non inferiore a quello adottato per le proprie informazioni riservate di pari rilevanza, e comunque uno *standard* non inferiore alla diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.

2.3 La Parte Interessata potrà condividere le Informazioni Riservate esclusivamente con le proprie Connected Persons, previa estensione a queste ultime degli obblighi di riservatezza qui previsti, di cui la Parte Interessata risponderà direttamente e in via esclusiva nei confronti delle Società come fatto proprio.

Articolo 3 – Limitazione d'uso

3.1 La Parte Interessata potrà utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente al fine di valutare la propria eventuale partecipazione alla procedura competitiva per l'affitto e successivo acquisto dei Rami

d'Azienda e la conseguente formulazione di una manifestazione di interesse e/o di un'offerta vincolante (di seguito, lo "Scopo").

3.2 È espressamente vietato qualsiasi utilizzo delle Informazioni Riservate per finalità diverse dallo Scopo, ivi incluse, a titolo esemplificativo, attività di concorrenza nei confronti delle Società, contatti non autorizzati con clienti, fornitori, dipendenti o collaboratori delle Società, attività speculative o di altra natura non riconducibili allo Scopo.

3.3 La Parte Interessata riconosce e accetta che l'accesso alla VDR è subordinato, oltre che alla sottoscrizione del presente Accordo, al versamento di un deposito pari a Euro 80.000,00 (ottantamila/00), da corrispondersi mediante (a) consegna di assegno circolare emesso in favore di Vimercati S.p.A. a mani dell'Esperto Dott. Alberto Guiotto ovvero dell'Avv. Michele Petriello dello Studio LCA, oppure (b) bonifico bancario effettuato su conto corrente intestato a STUDIO NOTARILE PRINETTI VENDITTI E ASSOCIATI - BPER BANCA S.P.A. (IBAN: IT39L0538701618000049081994; causale *DEPOSITO ACCESSO VDR PROCEDURA COMPETITIVA VIMERCATI PROGIND*).

3.4 Il deposito di cui al precedente punto 3.3 sarà restituito al titolare qualora: (i) allo scadere del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la Parte Interessata non proceda alla trasmissione di una manifestazione di interesse; ovvero (ii) laddove venga presentata una manifestazione di interesse, allo scadere del termine per la presentazione delle offerte vincolanti, la Parte Interessata non proceda alla trasmissione di un'offerta vincolante. Qualora venga formulata un'offerta vincolante, l'importo sarà imputato in detrazione rispetto alla maggiore somma dovuta a titolo di cauzione e restituito in caso di aggiudicazione da parte di un soggetto diverso dalla Parte Interessata.

3.5 L'accesso alla VDR sarà concesso dalle Società a seguito dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui al precedente punto 3.3. e della verifica della sottoscrizione del presente Accordo. Le credenziali di accesso saranno comunicate all'indirizzo PEC della Parte Interessata indicato in epigrafe.

Articolo 4 – Divieto di contatto e di sollecitazione

4.1 La Parte Interessata si obbliga, per sé e per le proprie Connected Persons, a non contattare in alcun modo, direttamente o indirettamente, i clienti, i fornitori, i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti o altri soggetti comunque collegati alle Società, in relazione all'Operazione e/o ai Rami d'Azienda, per tutta la durata del presente Accordo, salvo previo consenso scritto delle Società.

4.2 Ogni comunicazione e/o richiesta di chiarimento relativa alle Informazioni Riservate e ai Rami d'Azienda dovrà essere inoltrata esclusivamente all'indirizzo PEC michele.petriello@milano.pecavvocati.it.

4.3 Per tutta la durata del presente Accordo, la Parte Interessata si obbliga a non sollecitare, assumere o instaurare rapporti di lavoro o collaborazione, anche indirettamente, con i dipendenti, i consulenti e i collaboratori che operano per le Società in relazione all'Operazione e ai Rami d'Azienda, salvo previo consenso scritto delle Società.

4.4 La violazione del presente articolo costituisce inadempimento grave e legittima le Società all'esclusione immediata dalla procedura competitiva, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

Articolo 5 – Esclusioni

5.1 Gli obblighi di riservatezza qui previsti non si applicano alle informazioni che: (i) siano o divengano di pubblico dominio per causa non imputabile alla Parte Interessata o alle proprie Connected Persons; (ii) fossero già lecitamente note alla Parte Interessata anteriormente alla loro comunicazione, come comprovato da idonea documentazione scritta; (iii) siano lecitamente acquisite dalla Parte Interessata da terzi non vincolati da obblighi di riservatezza; (iv) siano sviluppate autonomamente dalla Parte Interessata senza utilizzo delle Informazioni Riservate.

5.2 Qualora la Parte Interessata sia obbligata a divulgare Informazioni Riservate in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa, ovvero per disposizione di legge inderogabile, la stessa dovrà – ove giuridicamente consentito – darne tempestivo preavviso scritto alle Società, in modo da consentire l'eventuale adozione di rimedi cautelari, e comunque limitare la divulgazione a quanto strettamente necessario.

Articolo 6 – Proprietà delle Informazioni Riservate

6.1 Le Informazioni Riservate restano di esclusiva proprietà delle Società. Il presente Accordo non comporta alcun trasferimento, licenza o concessione, espressa o implicita, di diritti di proprietà intellettuale o industriale, né alcuna obbligazione delle Società di concludere l'Operazione o altra operazione con la Parte Interessata.

6.2 Le Società non rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, in ordine all'accuratezza, completezza, attualità o correttezza delle Informazioni Riservate, le quali sono fornite nello stato in cui si trovano.

Articolo 7 – Restituzione e/o distruzione

7.1 In qualsiasi momento, su semplice richiesta scritta delle Società, e in ogni caso entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione dell'interesse della Parte Interessata all'Operazione, ovvero dalla mancata aggiudicazione, ovvero dalla chiusura della procedura competitiva, la Parte Interessata si obbliga a restituire alle Società ovvero a distruggere – a scelta delle Società – tutte le Informazioni Riservate, le copie, gli estratti e i derivati, in qualsiasi forma o supporto, conservati anche dalle Connected Persons, fornendo apposita dichiarazione scritta di avvenuta restituzione/distruzione.

7.2 È fatta salva la facoltà di conservare una sola copia delle Informazioni Riservate ai soli fini documentali e di *compliance*, per il tempo strettamente necessario, presso i consulenti legali, fermo restando l'obbligo di riservatezza.

Articolo 8 – Durata

8.1 Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore sino al termine della procedura di composizione negoziata della crisi delle Società ai sensi degli artt. 12 e ss. CCII, ovvero sino alla conclusione dell'Operazione, fermi restando gli obblighi che, per loro natura, sono destinati a permanere oltre tale termine per un periodo di 3 (tre) anni.

Articolo 9 – Inadempimento e risarcimento del danno

9.1 La Parte Interessata riconosce che la violazione anche di una sola delle obbligazioni assunte con il presente Accordo costituisce inadempimento grave e potrà cagionare alle Società danni di rilevante entità, di natura patrimoniale e non, anche in termini di pregiudizio ai Rami d'Azienda e all'Operazione.

9.2 È pertanto fatto salvo il diritto delle Società di richiedere il risarcimento integrale di ogni danno subito, nonché di adottare ogni opportuno rimedio cautelare e d'urgenza.

9.3 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, in caso di violazione da parte della Parte Interessata di uno o più degli obblighi di riservatezza, non divulgazione, limitazione d'uso o divieto di contatto previsti dal presente Accordo, la Parte Interessata sarà tenuta a corrispondere alle Società, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., la somma forfettaria di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), senza necessità per le Società di fornire prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno subito.

9.4 La penale di cui al comma precedente è dovuta per ciascuna violazione accertata e non pregiudica il diritto delle Società di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito, che dovrà essere provato secondo le regole ordinarie.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

10.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali eventualmente scambiati in esecuzione del presente Accordo avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, esclusivamente per finalità connesse all’Operazione.

10.2 Le Parti si impegnano ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati personali trattati, nonché a non conservarli oltre il tempo strettamente necessario.

Articolo 11 – Disposizioni finali

11.1 Il presente Accordo costituisce l’integrale manifestazione della volontà delle Parti in ordine al suo oggetto e supera ogni precedente intesa, scritta o verbale, ad esso relativa.

11.2 Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere redatte in forma scritta e sottoscritte da tutte le Parti a pena di nullità.

11.3 La tolleranza di una Parte rispetto a comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione del presente Accordo non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni.

11.4 La nullità o l’inefficacia di una o più clausole del presente Accordo non comporterà la nullità o l’inefficacia delle restanti clausole, le quali conserveranno piena validità ed efficacia.

Articolo 12 – Legge applicabile e foro esclusivo

12.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

12.2 Per qualsiasi controversia comunque derivante dal o connessa al presente Accordo, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Milano, con espressa rinuncia delle Parti a qualsiasi diverso foro, anche concorrente o alternativo.

Luogo e data: _____

Per Vimercati S.p.A.

L’Amministratore Unico

Sig. Brijesh Aggarwal

Per Progind S.r.l.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sig. Brijesh Aggarwal

Per la Parte Interessata

(timbro e firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., la Parte Interessata dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

Articolo 2 (Obblighi di riservatezza), Articolo 3 (Limitazione d'uso e pagamento deposito), Articolo 4 (Divieto di contatto e di sollecitazione), Articolo 7 (Restituzione e/o distruzione), Articolo 8 (Durata), Articolo 9 (Inadempimento, penale e risarcimento del danno), Articolo 12 (Legge applicabile e foro esclusivo).

Per la Parte Interessata
